



10720/2011

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Responsabilità
ex art. 2051
cc

R.G.N. 29776/2006

Cron. 10720

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Presidente - Rep.

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Rel. Consigliere - Ud. 11/04/2011

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere - PU

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29776-2006 proposto da:

[Redacted]

considerato

domiciliato "ex lege" in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERZIARI GABRIELLA e LEONE ARTURO, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2011

contro

948

CONSÓRZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA ,

[Redacted]

elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
contributo
unificato**

1/11

dell'avvocato MERLINI PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato BINDA LUIGI giusta
mandato a margine del controricorso;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 610/2005 del TRIBUNALE di
BASSANO DEL GRAPPA, emessa il 06/04/2005, depositata
il 08/08/2005; R.G.N. 851/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 24/2/2000 Zanotto Maria conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, parcheggiata all'interno della propria unità immobiliare in Bassano del Grappa, a seguito della tracimazione della roggia Cornara, gestita dal Consorzio, avvenuta il 7 ottobre 1998. In esito al giudizio, in cui si costituiva il Consorzio contestando la propria responsabilità, il giudice di Pace di Bassano del Grappa rigettava la domanda. Avverso tale decisione la Zanotto proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l'appellato, il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza depositata in data 8 agosto 2005 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza la Zanotto ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste il Consorzio con controricorso illustrato da memoria a norma dell'art.378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le due doglianze, svolte dalla ricorrente, intimamente connesse tra loro ed articolate, la prima, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art.2051 cc, e la seconda, sotto il profilo del vizio motivazionale, si fondano sulla premessa che il Tribunale avrebbe violato ogni elementare iter logico, "tanto da inficiare la motivazione della sentenza di gravi ed insanabili lacunosità e contraddittorietà", ritenendo che l'esondazione probabilmente non si sarebbe prodotta se la roggia fosse stata sottoposta ad adeguata manutenzione ed

aggiungendo, subito dopo, che gli interventi manutentivi del Consorzio, ancorchè assolutamente sporadici, dovevano ritenersi adeguati stante l'esistenza dello "scolmatore" realizzato alla fine degli anni ottanta, inidoneo a smaltire soltanto la portata eccedente i 7,5 mc/s e quindi solo la portata d'acqua in caso di piogge estremamente rilevanti. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato i principi in materia di responsabilità ex art. 2051 cc la quale può essere esclusa solo dal fortuito laddove nella specie il Consorzio non aveva fornito la prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa ed alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Entrambe le censure meritano attenzione. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

In particolare - il principio è stato affermato con riferimento ad una vicenda assolutamente analoga a quella per cui è causa - una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate


a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato. (Cass.5658/010)

Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una *regula iuris* diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione del Tribunale di Bassano del Grappa, ^{in diversa composizione} che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione del Tribunale di Bassano del Grappa, ^{in diversa composizione} che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, in data 11.4.2011

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oppi 16 MAG 2011

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

